



COMUNE DI MARANO VICENTINO
Provincia di Vicenza

**REGOLAMENTO
PER IL SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO**

Approvato con delibera di C.C. n. 72 del 26.11.2008

SOMMARIO

ART. 1 - OGGETTO

ART. 2 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO E CRITERI DI ACCESSO

ART. 3 - UTENTI DEL SERVIZIO

ART. 4 - MODALITÀ ISCRIZIONE

ART. 5 - CRITERI DI PRIORITA' PER L'ACCESSO AL SERVIZIO

ART. 6 - ACCOMPAGNATORI

ART. 7 - COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI

ART. 8 - SANZIONI

ART. 9 - RESPONSABILITA'

ART. 10 - PAGAMENTO DEL SERVIZIO

ART. 11- VERIFICHE FUNZIONALITA' DEL SERVIZIO – RECLAMI

ART. 12 – RINVIO

ART. 1 – OGGETTO

1. Il presente regolamento ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico rivolto agli alunni della scuola dell'infanzia e della scuola primaria e secondaria di primo grado (per la sola andata) dell'Istituto Comprensivo di Marano Vicentino.
2. Il servizio di trasporto scolastico è un servizio pubblico locale finalizzato a rendere effettivo il diritto allo studio e non può considerarsi un servizio personalizzato rivolto a fronteggiare tutte le situazioni particolari degli utenti.

ART. 2 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO E CRITERI DI ACCESSO

1. Il servizio di trasporto scolastico può essere svolto dal Comune mediante appalto o mediante convenzione e si conforma al calendario scolastico che deve essere comunicato dal Dirigente Scolastico all'Amministrazione Comunale, prima dell'elaborazione del piano dei trasporti.
2. L'organizzazione del servizio si basa principalmente sul piano del trasporto scolastico, contenente l'indicazione delle fermate, degli orari e dei percorsi, che il competente ufficio comunale predispone prima di ogni anno scolastico, in collaborazione con le scuole e con la ditta appaltatrice, tenuto conto, per quanto possibile, delle richieste degli utenti.
3. Nell'elaborazione del piano viene perseguita la razionalizzazione dei percorsi al fine di contenere i costi del servizio, salvaguardando in ogni caso la sicurezza degli utenti e l'adeguata copertura del territorio. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di eliminare o istituire nuove linee o itinerari, eliminare fermate e istituire punti di raccolta, in base alle specifiche esigenze e nei limiti delle effettive disponibilità.
4. I percorsi potranno subire delle modifiche temporanee in caso di lavori e/o impedimenti sulla rete stradale.
5. Le fermate previste per il servizio di trasporto scolastico dovranno essere opportunamente verificate dai Vigili Urbani ai fini della sicurezza.
6. Alla ditta spetta il dovere di vigilare sugli alunni trasportati con la diligenza e l'attenzione dovuta adottando tutte le necessarie cautele suggerite dall'ordinaria prudenza.
7. La ditta appaltatrice risponde direttamente e per intero dei danni alle persone e alle cose comunque provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune. La stessa stipula oltre alle assicurazioni obbligatorie stabilite dalla normativa vigente per l'espletamento del servizio, anche le assicurazioni contro incendi, danneggiamenti e responsabilità civile.
8. L'accesso al servizio di trasporto scolastico da parte di persone diverse dagli alunni e dall'eventuale personale addetto alla custodia degli stessi deve essere autorizzato dal competente ufficio comunale.
9. Non saranno fatti salire sul mezzo gli alunni che si presentino in luoghi diversi da quelli prestabiliti.

ART. 3 - UTENTI DEL SERVIZIO

1. Il servizio di trasporto scolastico è rivolto:
 - a) agli alunni della scuola dell'infanzia Santa Lucia
 - b) agli alunni della scuola dell'infanzia di San Lorenzo
 - c) agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado (per la sola andata) dell'Istituto Comprensivo di Marano Vicentino.

ART. 4 - MODALITÀ ISCRIZIONE

1. L'ammissione al servizio deve essere richiesta dal genitore dell'alunno avente diritto, utilizzando l'apposito modulo, con le modalità e nei termini stabiliti annualmente dall'Ufficio Servizi Sociali. Nel modulo di iscrizione dovrà essere indicata, a pena di mancata ammissione al servizio, il genitore o la persona adulta delegata al ritiro del minore alla fermata. Le iscrizioni fuori termine potranno essere accolte, con il criterio della data di presentazione all'Ufficio Protocollo del Comune e compatibilmente con la disponibilità accertata dei posti sul mezzo in relazione a ciascun percorso stabilito, sempre che non comportino sostanziali modifiche negli orari, itinerari e fermate stabiliti e senza aumento del numero dei mezzi
2. A seguito della domanda, verrà data comunicazione di accoglimento al richiedente prima dell'inizio dell'anno scolastico.
3. L'iscrizione ha validità annuale o mensile. Eventuali disdette dovranno essere comunicate all'Ufficio Servizi Sociali in forma scritta.
4. Nella domanda dovranno essere indicate le generalità dell'alunno e dei genitori, nonché di ulteriori adulti, eventualmente delegati dagli stessi al ritiro del bambino. Nel caso di assenza del genitore o delegato adulto al ritiro del bambino alla fermata, il bambino verrà accompagnato presso locali comunali o scolastici, ed i genitori verranno contattati telefonicamente per il ritiro dello stesso. Nel tal caso verrà applicata una tariffa pari al costo orario di custodia e sanzione; dopo 3 episodi verrà sospeso il servizio senza dare diritto di rimborso dell'abbonamento.
5. La presentazione della domanda di iscrizione comporta l'integrale ed incondizionata accettazione del presente regolamento.
6. Eventuali domande presentate nel corso dell'anno scolastico potranno essere accolte compatibilmente con la disponibilità accertata dei posti sul mezzo, in relazione a ciascun percorso stabilito, e sempre che non comportino sostanziali modifiche negli orari, itinerari e fermate stabiliti.

ART. 5 – CRITERI DI PRIORITA' PER L'ACCESSO AL SERVIZIO

Nel caso le domande presentate entro i termini siano superiori alla capienza dell'autobus destinato al trasporto, si seguiranno i seguenti criteri di precedenza per l'accesso al servizio stesso:

- abbonamento annuale
- lontananza rispetto alle strutture scolastiche
- utilizzo del servizio stesso nell'anno precedente
- in caso di parità verrà data la precedenza agli alunni frequentanti la Scuola Elementare e in caso di ulteriore parità agli alunni più giovani di età.

ART. 6 – ACCOMPAGNATORI

1. Il servizio di accompagnamento è obbligatoriamente garantito solo per i bambini delle scuole dell'infanzia (ex art. 2 D.M. 31.01.1997).
2. L'accompagnatore svolge le seguenti funzioni:
 - a) assiste i bambini nella fase di salita e discesa dall'autobus;
 - b) cura la consegna dei bambini alla scuola di appartenenza e ai genitori o loro delegati adulti, alla fermata dell'autobus;
 - c) sorveglia i bambini durante il percorso;

d) se alla fermata non è presente l'adulto di riferimento custodisce il bambino che verrà accompagnato presso locali comunali o scolastici, ed i genitori verranno contattati telefonicamente per il ritiro dello stesso.

3. L'Amministrazione Comunale si riserva di valutare l'opportunità di estendere il servizio di accompagnamento anche agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado.

ART. 7 - COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI

1. Gli alunni devono attenersi alle modalità di erogazione del servizio così come comunicato all'inizio dell'anno scolastico, rispettando i punti di fermata e gli orari fissati.

2. Non sono consentiti da parte degli alunni comportamenti tali da compromettere la sicurezza e la regolarità del servizio di trasporto e l'incolumità degli altri alunni.

3. Durante il tragitto gli alunni devono comportarsi in modo corretto ed educato nei confronti del conducente, dell'eventuale accompagnatore e dei compagni.

4. Gli alunni devono occupare correttamente il posto a sedere evitando di stare in piedi durante la marcia e le varie manovre; solo ad automezzo fermo sono autorizzati ad alzarsi per recarsi ordinatamente all'uscita, avendo cura di non abbandonare gli effetti personali della cui custodia il conducente o l'accompagnatore non sono responsabili.

5. Gli alunni sono tenuti al rispetto ed osservanza dei seguenti obblighi:

a) attenersi scrupolosamente alle raccomandazioni dei conducenti e degli accompagnatori in merito alle cautele da osservare per la sicurezza del viaggio;

b) non tenere mai comportamenti che possano compromettere la sicurezza del trasporto e creare pericoli per l'incolumità dei compagni;

c) non tenere mai comportamenti aggressivi o tali da creare disturbo;

d) non sporcare e non manomettere o danneggiare gli arredi dell'autobus;

e) rivolgersi al conducente, all'eventuale accompagnatore e ai compagni con modi e linguaggio corretti e rispettosi;

f) restare seduti con il proprio zainetto sulle ginocchia e non occupare più di un posto;

g) occupare il posto loro assegnato, qualora ciò sia richiesto dal conducente.

ART. 8 – SANZIONI

1. Qualora gli utenti non osservino le norme comportamentali di cui al precedente Art. 7 comma 5, potranno essere adottati i seguenti provvedimenti:

a) richiamo verbale da parte dell'autista o dell'accompagnatore;

b) segnalazione formale alla famiglia e al Dirigente Scolastico del comportamento non corretto dell'alunno, da parte del competente ufficio comunale;

c) sospensione dall'utilizzo del servizio per un determinato periodo;

d) interruzione definitiva dell'utilizzo del servizio, dopo tre segnalazioni scritte, senza alcun rimborso per il periodo eventualmente non usufruito.

2. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale rifiutare la domanda di iscrizione eventualmente presentata da coloro ai quali sia stata applicata la sanzione di cui alla lettera d) del precedente comma 1.

ART. 9 - RESPONSABILITA'

1. I danni arrecati dagli utenti ai mezzi dovranno essere risarciti da parte dei genitori degli utenti colpevoli. Gli stessi genitori sono responsabili dei danni arrecati dagli utenti a terzi e a se stessi.

ART. 10 - PAGAMENTO DEL SERVIZIO

1. Per il servizio di trasporto scolastico è posta a carico delle famiglie degli utenti una quota annuale o mensile di contribuzione, per l'andata e il ritorno, o sola andata, o solo ritorno..
2. Le modalità ed i termini di pagamento della medesima quota sono individuate annualmente dal competente ufficio comunale.
3. Sono previste riduzioni per i figli trasportati oltre al 1° e rimborsi di abbonamenti previa grave e motivata disdetta scritta dal servizio, con una penalizzazione.
4. Sono esenti dal pagamento gli alunni portatori di handicap (qualora il Comune sia in grado di fornire il servizio in base alla normativa vigente).
5. Nel caso di mancato pagamento, il comune provvederà ad inoltrare apposito sollecito. Trascorsi inutilmente 30 giorni dal sollecito, il comune avvierà la procedura di riscossione coattiva, salvo l'ipotesi di dimostrate disagiate condizioni economiche della famiglia interessata .
6. La Ditta appaltatrice del servizio è incaricata di controllare, con le modalità concordate con il competente ufficio comunale, che ogni alunno sia in regola con il pagamento delle quote di contribuzione.

ART. 11 - VERIFICHE FUNZIONALITA' DEL SERVIZIO – RECLAMI

1. L'Amministrazione Comunale valuta annualmente l'efficienza e l'efficacia del servizio in termini di funzionalità e di economicità, in base alle indicazioni del vigente regolamento e della normativa vigente.
2. I reclami e/o segnalazioni sul servizio offerto potranno essere inoltrati al Comune che adotterà le eventuali misure correttive e procederà a fornire le opportune spiegazioni nel termine massimo di 60 giorni dalla presentazione.

ART. 12 – RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applica la normativa vigente.